LEGGE 24 settembre 2021, n. 133.

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI

#### NOVITA' PER LA SCUOLA

Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitivamente approvato il decreto-legge 111 del 6 agosto 2021. concernente "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti". Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto-Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore.

Di seguito si elencano le novità che riguardano la scuola presenti nel testo approvato dal Parlamento.

### Validità del test molecolare

Estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il **test molecolare** può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.

Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (articolo 01)

# Lavoratori fragili

**Prorogata sino al 31 dicembre 2021** la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui **ai lavoratori fragili**, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al **ricovero ospedaliero**.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

## Attività in presenza

Confermata la disposizione secondo cui nell'anno scolastico 2021/2022, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte in presenza. (art. 1 comma 1, primo periodo)

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa (in precedenza anche arancione) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. (art. 1 comma 4)

### Misure minime di sicurezza

Modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, in tutte le istituzioni **educative**, **scolastiche e universitarie**. **In particolare** 

- **obbligo** di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**. L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (art. 1 comma 2 lettera a)
- fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzano le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis)
- In caso di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione (quindi non le scuole non paritarie), nelle università e nelle istituzioni afam, si applicano le linee guida e i i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell'art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). (art.1 comma 3 primo periodo)

Protocolli e linee guida possono disciplinare anche la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale. Quest'ultima disposizione riguarda le classi composte da studenti di età inferiore ai 12 anni. (art.1 comma 3 secondo periodo)

# Screening

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza **epidemiologica** COVID-19 **e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale** predispone e attua un **piano di screening** della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (art. 1 comma 9)

## Green pass

Deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19., chiunque acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative. (art. 1 comma 6 art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo)

#### Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)

## Responsabilità della verifica del possesso del Green pass

La **verifica** del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai **dirigenti scolastici** (o ad altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato) e ai **responsabili** delle altre istituzioni.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da **ragioni di servizio o di lavoro**, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi **datori di lavoro**, oltre che, **a campione**, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni. (art. 1 comma 6: art. 9-ter, comma 4; art. 9-ter.1, comma 3; art. 9-ter.2 comma 3)

### Delega alla verifica del possesso del Green pass

i dirigenti scolastici possono delegare ad altro personale dell'istituzione scolastica la verifica del possesso del certificato verde COVID-19 da parte del personale scolastico. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 4)

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative possono delegare ad altri la verifica del possesso del certificato verde da parte di chiunque acceda alle strutture. (art. 1 comma 6, art. 9-ter.1, comma 3)

I rispettivi datori di lavoro o loro delegati sono tenuti a verificare il possesso del certificato verde da parte dei soggetti che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, per ragioni di servizio o di lavoro. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1, comma 3, art. 9-ter.2, comma 3)

## Mancato possesso del Green pass

Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni afam, il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2)

#### Disciplina sanzionatoria

Confermate le disposizioni in base alle quali l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una disciplina sanzionatoria: sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata.

In ambito scolastico e universitario è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale (e degli studenti universitari). (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5)

Gli stessi soggetti sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di **chiunque accede alle strutture** delle istituzioni scolastiche, educative, e delle strutture di formazione superiore, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i **datori di lavoro** di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico, delle istituzioni educative, formative, universitarie e afam, accedano agli istituti senza certificazione. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)

**Tutte le sanzioni sopra indicate sono irrogate dal prefetto** (art. 1 comma 6: comma 5 terzo periodo dell'art. 9-ter; comma 4 terzo periodo dell'art. 9-ter 1; comma 4 terzo periodo dell'art. 9-ter 2)

#### Accertamento delle violazioni

 è affidato ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti il compito di accertare che i dirigenti scolastici ed i responsabili delle scuole paritarie abbiano verificato il possesso della certificazione, eventualmente accertando l'illecito amministrativo (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 5, quarto periodo)  per quanto riguarda l'accesso alle strutture scolastiche ed educative da parte di soggetti non appartenenti al personale scolastico, è affidato ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative il compito di verificare il possesso della certificazione e accertare la violazione. Anche in questo caso, sul rispetto di questo obbligo da parte dei dirigenti scolastici, vigileranno i direttori degli uffici scolastici regionali o le autorità degli enti locali e regionali, a seconda della natura dell'istituzione di formazione (art. 1 comma 6, art. 9-ter.1 comma 4, quarto periodo)